

RIEPILOGO INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO, PER L'ANNO 2023, COME DA ORDINANZA MINISTERIALE, VALIDE PER GLI ISCRITTI/E NEL REGISTRO DEI PRATICANTI PRESSO L'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA.

1) Le domande di ammissione agli esami, datate, sottoscritte, con marca da bollo (€ 16,00) e corredate della documentazione indicata nell'Art. 5 dell'Ordinanza, devono essere presentate e fatte pervenire all'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna, Viale G. Pallavicini, 12 - 48121 Ravenna, redatte come da Allegato A (dell'Ordinanza Ministeriale), secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo PEC dell'Ordine: ordinediravenna@pec.cnpi.it (fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC);
- b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione).

3) Le domande dovranno pervenire all'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna, entro e non oltre il 16 luglio 2023.

4) **Non sono ammessi agli esami i/le candidati/e che abbiano spedito la domanda con i documenti, oltre il termine di scadenza stabilito** quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dall'Art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale.

L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

A norma dell'Art. 12 del Regolamento le Commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nell'art. 2 dell'Ordinanza o nei casi in cui si verificano frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le Commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento della prova eventualmente già sostenuta e l'esclusione degli interessati dagli esami.

In riferimento alla **Nota 1**

¹ La presentazione, per la sessione 2023, di altra domanda di ammissione ad un Collegio diverso da quello di appartenenza, comporta, in qualsiasi momento, l'esclusione dagli esami.

5) **Alla lettera c) della domanda occorre indicare:**

- di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico o diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, del diploma di istruzione superiore di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 88 afferente al settore "Tecnologico" (Rif. Art. 2, comma 1, dell'O.M.);

oppure

- di aver conseguito uno dei titoli di cui all'art.2, comma 2, lettere A, B, C (diplomi universitari, lauree, lauree specialistiche e lauree magistrali);

Per tutti i Titoli di studio indicare: l'Istituto/Ateneo ove conseguito; anno scolastico/accademico di conseguimento; voto riportato.

Occorre anche indicare la specializzazione per la quale si intende l'esame di abilitazione.

In riferimento alla **Nota 2**

² Indicare una delle modalità di cui all'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale, lettere A, B,C e D. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere E ed F ovvero di uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera B della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all'articolo 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - così come modificato dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 citata nelle premesse, anche espletato secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

In riferimento alla **Nota 3**

³ I/le candidati/e con disabilità devono, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, indicare quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). Nella domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 della legge n. 448/1998, l'esistenza delle "condizioni personali richieste".

In riferimento alla **Nota 4**

⁴ I/le candidati/e con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentate ed esplicitate con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento della prova d'esame.

In riferimento alla **Nota 5**

⁵ La tassa di ammissione agli esami è dovuta all'Erario ai sensi dell'art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del 21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a), si precisa che:

- **la tassa di ammissione agli esami è dovuta all'erario nella misura di € 49,58** con versamento in favore dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, pagabile presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a).

Il modello F23 può essere scaricato direttamente dal sito:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/modello-f23-cittadini>

va compilato in ciascuno dei 14 campi in esso esposti a cominciare da:

1) Versamento diretto al concessionario di:

Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate.

2) Delega revocabile a

Indicare la banca (precisando l'agenzia) o la posta (precisando l'ufficio) dove si esegue il pagamento;

3) Riservato all'ufficio;

4) Dati anagrafici

Inserire i propri dati come esposto;

5) Non compilare se compilato il punto (4);

6) Ufficio o ente:

codice relativo a quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato. La tabella dei codici degli uffici finanziari è scaricabile dal sito:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/strumenti/codici-attivita-e-tributo/tabelle-dei-codici-tributo-e-altri-codici-per-il-modello-f23>

N.B. Le caselle GRIGIE sono da compilare a cura dell'ufficio presso cui si effettua il pagamento e non dell'interessato/a.

7) Riservato all'ufficio;

8) 9) 10) Non sono da compilare in quanto non di pertinenza della tipologia del versamento per la tassa d'esame;

11) Il codice tributo è: 729T;

12) Riservato all'ufficio;

13) L'importo è: € 49,58;

14) Da non compilare perché non di pertinenza della tipologia del versamento per la tassa d'esame.

In riferimento alla **Nota 6**

⁶ La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

Si ricorda che nel sito dell'Ordine www.peritiindustriali.ra.it, nella sezione “**modulistica**” - “**Esami di Stato**” – “**Sessione 2023**” sarà possibile scaricare l’Ordinanza Ministeriale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 - IV serie speciale Concorsi ed esami - del 16 giugno 2023, dove si trova l’elenco degli argomenti oggetto della prova d’esame; la Segreteria rimane a disposizione per comunicazioni per e-mail : info@peritiindustriali.ra.it

CALENDARIO DEGLI ESAMI

Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato consistono, **per la sessione 2023**, in un'unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, secondo il calendario di seguito indicato:

21 novembre 2023, ore 8.30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal Regolamento dei rispettivi Ordini nazionali;

22 novembre 2023, ore 8.30: prosecuzione della riunione preliminare;

23 novembre 2023, ore 8.30: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami;

28 novembre 2023, ore 8.30: inizio della prova orale.

La prova d'esame viene effettuata in una sede virtuale con interazione audio/video tra le commissioni ed i/le candidati/e. La piattaforma viene fornita dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriale Laureati, garantendo la sostenibilità e tenuta del sistema, nonché l'assistenza e il supporto tecnico necessario. Il Consiglio Nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento, assicurando l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Non è consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dal citato Consiglio Nazionale.

La prova orale verte sugli argomenti di cui alla Tabella **B** allegata all'Ordinanza Ministeriale e deve consentire alla commissione esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità richieste per lo specifico profilo professionale.

La prova ha la durata massima di 30 minuti. Sono convocati non meno di 5 candidati/e al giorno per almeno 5 giorni a settimana, ove possibile.

I/Le candidati/e che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova d'esame nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario degli esami (Art. 11, comma 7 del Regolamento).

Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i/le candidati/e che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi dalla sessione di esami.

L'abilitazione all' esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato è conseguita solo da parte dei/delle candidati/e che riportino nella prova orale una valutazione di almeno 60/100.